



Il GAN Avv. Tommaso Toniolo

nel procedimento n. 10/13 G. Reg. P.F. contro il tesserato LEONE
MICHELE (LNL037)

incolpato

di avere espresso pubblicamente, tramite il sito
www.scuolabridgemultimediale.it, giudizi e rilievi lesivi della reputazione
degli organi federali centrali nonché del Presidente e in particolare: "...il
Consiglio Direttivo spiega con questa delibera come fottere i soldi alle
associazione (rectius associazioni) ed ai tesserati italiani. Dato che
abbiamo a che fare con la peggior FIGB di tutti i tempi, poiché impregnata di
personaggi che hanno preso impegni elettorali per iscritto e poi il giorno
dopo hanno addirittura cancellato dalla rete il loro programma elettorale, di
voltagabbana facebookisti, ebiellisti, un sacco di falsi garanti prelettorali, falsi
direttori burracchisti – non votati, ampiamente contestati e incredibilmente e
spudoratamente riconfermati – segretari ombra conificati e non, ma
comunque entrambi retribuiti ecc. Rassegnamoci tutti, abbiamo a che fare
con un p 4.3.3.3., che ha assoldato un elevato numero di sulbalterni a partire
dal Presidente Medugno, formata da abili marpioni che ci fregano, ci
inchiappettano come vogliono e ovviamente se ne fregano di tutto il nostro
blaterare";

ha pronunciato la seguente decisione:

fatto:

a seguito denuncia formalizzata dal Presidente Federale, relativamente
all'episodio di cui al capo d'incolpazione, con provvedimento 4/2/13 il P.F. ha
contestato l'addebito di cui sopra, e, ritenute non condivisibili le deduzioni
fatte pervenire, tramite difensore, dall'incolpato, ha disposto la sua citazione



a giudizio – ritualmente notificata – per l'odierna udienza, nel corso della quale viene esaminata la documentazione in atti nonché sentiti il tesserato Leone, assistito dal difensore, e il denunciante in qualità di teste.

Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi uno.

motivi:

va premesso che, come eccepito dalla difesa, non è acquisita agli atti del giudizio la prova che il primo inciso del capo d'incolpazione sia stato in effetto oggetto di pubblica esternazione, sul punto, la testimonianza resa dal presidente Medugno è stata di conferma (quasi) integrale, seppure a livello di ricordo parziale..

La sostanza del fatto contestato, peraltro, non cambia, dato che è in ogni caso necessario stabilire se le espressioni utilizzate negli articoli on line, in atti, siano o meno legittima espressione del diritto di critica.

Ebbene, affermato che tale diritto, costituzionalmente garantito quale espressione della libertà di pensiero (art. 21 Cost.), fa parte inviolabile del nostro ordinamento, è pur vero che lo stesso trova un suo naturale limite quando va ad incidere, illegittimamente, nella sfera personale dell'individuo o dell'associazione; con attribuzione di fatti che abbiano risvolti d'illecito, o comunque espressi in modo lesivo della dignità; indagine da svolgere con ancora maggior attenzione se la critica riveste il carattere (vero, presunto o asserito tale) della satira, forma di pensiero di per sé posta al confine di cui sopra.

Ciò premesso, è parere di questo Giudice che tra le espressioni utilizzate, giunte alla portata di un numero indefinito di soggetti tramite la pubblicazione nel sito, ve ne siano alcune –in particolare la reiterata accusa di falso in



qualità attribuita ad alcune persone, seppure non nominate, e quella di voler "fregare" o "inchiappettare" (sinonimi di truffare) i bridgisti, la più o meno velata accusa di loggia massonica in capo alla Federazione- che vanno oltre il confine sopra detto, a maggior ragione se avanzate da soggetto che della medesima associazione fa parte, ed ha dichiarato così di accettarne le regole etiche e comportamentali.

Da qui la sussistenza della contestata violazione della regola generale di correttezza, in questo caso commessa nei confronti della Federazione in quanto Ente, espresso comunque, nei suoi componenti, in libera assemblea, e nei suoi organi. Astraendo dal discorso generale, si vuole aggiungere (a fronte di più o meno velate allusioni svolte in sede difensiva) che degli organi di Giustizia Sportiva, in parte espressione, comunque secondo previsione normativa di Statuto, del Consiglio Federale, dei quali si rivendica assoluta indipendenza nelle scelte e nei giudizi.

L'intendimento non volutamente offensivo (su questo si vuol dare credito alla versione dell'incolpato), la rimozione dell'articolo "incriminato" (quello del 9/1, per intendersi) dal sito, sono elementi che possono far ritenere congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Seguono l'obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF

P.Q.M.

dichiara il tesserato Leone Michele responsabile dell'incolpazione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per mesi uno.

Condanna il medesimo al pagamento delle spese di procedimento, determinate in € 100 e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva, sulla rivista Bridge d'Italia.



Si da per letta la contestuale motivazione.

Milano, li 6 aprile 2013

Il Giudice Arbitro Nazionale